



COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 192

Data: 11/08/2022

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno UNDICI del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.

Oggetto:

RECEPIMENTO ORDINANZA BALNEARE REGIONE PUGLIA 2022

IL SINDACO

PECORARO GREGORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MANDURIA Provincia di Taranto

Oggetto: *Recepimento Ordinanza Balneare Regione Puglia 2022*

IL SINDACO

VISTA la determinazione n. 294 del 26 aprile 2022 della Sezione Demanio e Patrimonio “Ordinanza Balneare 2022”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022, disciplinante la tutela e l’uso della costa;

VISTA l’Ordinanza N. 231/2022 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto (M INF.CPTA.CPTA REG ORDINANZE.R.0000231.02-05-2022);

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, e in particolare l’art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante ordinanze amministrative

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili ;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11, "*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*";

VISTA la Legge 3 aprile 2001 , n. 120, "*Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero*";

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3 recante “*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la Legge 27.12 .2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di "*Attuazione della direttiva 2006/7 /CE relativa alla gestione della qualità delle acqua e di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*";

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97, recante "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, “*Art. 40 della legge regionale 4 Agosto 2004, n. 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate*“;

VISTO l’art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante “*Norme per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee*”;

VISTO l’A.D. n. 822/2022 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, di approvazione delle “*Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate*”;

VISTO l’A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "*Concessioni Demaniali marittime temporanee di breve periodo*";

VISTO l’A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "*Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata*";

VISTA la D.G.R. n. 657/2020, di approvazione delle “*Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge*”;

VISTA la L.R. n. 56/2018, recante “*Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione*”;

VISTO il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.*” con il quale, valutata l’esigenza di superare lo stato di emergenza, sono state dettate le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 01 aprile 2022 recante “*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*”

RITENUTO, pertanto, necessario emanare disposizioni per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti per la stagione balneare 2022, al fine di garantirne l’armonizzazione

nell'ambito del litorale marittimo, dando attuazione alle disposizioni di cui alla predetta Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 294/2022;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che, analogamente a quanto disposto con la presente Ordinanza, disciplinano l'attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del bene, sia esso pubblico o area privata, tanto in ragione del fatto che detta disciplina è attività amministrativa di propria competenza, funzionale, fra l'altro alla tutela della pubblica e privata incolumità:

VISTI gli artt. 50, 54 e 7/bis del T. U. EE. LL. n. 267/2000 e succ. modifiche e integrazioni;

ORDINA

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:

- a) nelle zone interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;
- b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
- c) nelle zone "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

2. È fatto DIVIETO sulle aree demaniali marittime:

- a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
- b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
- c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
- d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
- e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
- f) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all'ambito pubblico;
- g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunal e gli habitat naturali ivi esistenti;
- h) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- i) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;

- j) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- k) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;
- l) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza:
- ❖ i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - ❖ il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - ❖ le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
- m) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- n) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- o) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- p) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile;
- q) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale;
- r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, ai quali è consentito il sorvolo alla quota prescritta dalla Autorità competente;
- s) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
- t) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;
- u) effettuare, durante il periodo di apertura obbligatorio, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
- v) asportare le biomasse vegetali spiaggiate (le fanerogame Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, oltre alle macroalghe), in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui all'A.D. n. 822/2022 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse.
- z) Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.

3. La balneazione è permanentemente VIETATA:

- A. nei porti;
- B. nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli all'imboccatura dei porti;
- C. all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio;

- D. entro metri 100 dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;
- E. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in
- F. prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto
- G. passeggeri per un raggio di metri 200;
- H. per un raggio di metri 200 dalle navi alla fonda in rada;
- I. nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
- J. entro metri 100 dalle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare,
- K. opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle
- L. condotte;
- M. in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.
- N. Sono permanentemente interdetti, per tutto l'anno, la sosta e il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

4. È consentito l'accesso agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rigoroso rispetto della L.R. 17 dicembre 2018 N. 56 ed in particolare:

- I. L'accesso e la permanenza degli animali sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità.
- II. Gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono comunque accedere nelle zone loro consentite.
- III. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.
- IV. È vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore.
- V. È sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
- VI. Nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
- VII. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
- VIII. Per il benessere dell'animale, i proprietari o detentori fruitori delle spiagge libere appositamente individuate devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, nel caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra agli animali.
- IX. I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide dell'animale, le quali devono essere rimosse tempestivamente e depositate nei preposti contenitori. Le deiezioni liquide, invece, devono essere dilavate con abbondante acqua di mare al fine di disperderle.
- X. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
- XI. E' comunque vietato l'accesso agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore sui seguenti tratti di litorale:
 - i. area Salina Monaci e fino alla distanza di 500 metri dalla stessa (su entrambi i lati);

- ii. foce del fiume Chidro e fino alla distanza di 500 metri dalla stessa (su entrambi i lati);
 - iii. foce del fiume Borraco e fino alla distanza di 500 metri dalla stessa (su entrambi i lati).
- XII. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. R. 17 dicembre 2018 N. 56 in merito alle prescrizioni per i concessionari delle spiagge.

INOSSERVANZA DELLE NORME - SANZIONI

I contravventori,:

- per le violazioni delle disposizioni di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, per il quale sarà fatta denuncia alla competente A.G., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 1.032 a euro 3.098** (Art. 1164, 1° comma, del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma, D.lgs.507/1999);
- Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, che non osservano i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 100 euro a 1.000 euro** (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 5, comma 2, Legge 172/2003).

È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' comunque disposto il sequestro di natanti, ombrelloni, lettini, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate nel caso di violazione a quanto prescritto ai punti i) e j) di cui sopra.

DISPONE, altresì,

- che la presente ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e che della stessa sia fatta adeguata pubblicità su tutti i canali istituzionali.

La presente Ordinanza viene notificata a:

al Prefetto della Provincia di Taranto;

alla Questura di Taranto

al Commissariato di P.S.;

al Comando Compagnia Carabinieri;

al Comando Guardia di Finanza;

Al Comando di Polizia Locale

al Direttore Generale ASL Taranto

alla Capitaneria di Porto di Taranto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R./Puglia, Sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Dott. Gregorio PECORARO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”